

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Seminario di aggiornamento professionale per i Magistrati delle
Commissioni Tributarie della Regione Lombardia
Milano, 23 – 24 novembre 2012

Relazione del dott. Antonio Simone, già Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, su: ***“Panorama della Giustizia tributaria lombarda: casi pratici e linee guida”***.

La giurisdizione tributaria in Lombardia è esercitata, in primo grado, da 11 Commissioni Tributarie Provinciali e, in grado d'appello, da una Commissione Tributaria Regionale, con sede in Milano e sezione staccata in Brescia. L'organico dei Giudici delle Commissioni Tributarie della Lombardia è complessivamente di 480 unità, ma ne sono attualmente presenti soltanto 450. Presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è costituita, a partire dal 1 gennaio 2009, la sezione regionale della Commissione Tributaria Centrale, che ha svolto sinora, grazie all'apporto fornito dai giudici della Commissione Regionale e da quelli applicati dalle Commissioni Provinciali, un ottimo lavoro di definizione di procedimenti risalenti anche a 30-40 fa: su 40.832 processi pervenuti dalla Commissione Centrale di Roma, ne sono stati definiti, alla data del 30 settembre 2012, n. 27.531, con la fondata prospettiva di azzerare l'arretrato entro il primo semestre dell'anno 2013.

L'andamento complessivo del contenzioso tributario in Lombardia è evidenziato dal seguente prospetto, riportante i dati risultanti dal sistema informatico delle Commissioni nel periodo 1.7.2011- 30.6.2012.

COMMISSIONE	Ricorsi pendenti al 30/06/2011	Ricorsi pervenuti dal 01/07/2011 al 30/06/2012	Ricorsi definiti dal 01/07/2011 al 30/06/2012	Ricorsi pendenti al 30/06/2012
CTR MILANO	8360	7149	7349	8252
CTP BERGAMO	2231	1556	1956	1831
CTP BRESCIA	2111	2004	2424	1691
CTP COMO	1008	1084	1066	1026
CTP CREMONA	1167	492	623	1036
CTP LECCO	609	719	699	629
CTP LODI	562	480	552	490
CTP MANTOVA	811	767	843	786
CTP MILANO	20812	13602	10092	24322
CTP PAVIA	1724	1201	1138	1787
CTP SONDRIO	328	234	378	184
CTP VARESE	512	1415	1313	614
TOTALE	40235	30703	28433	42648

La ragione dell'aumento delle pendenze, rilevante soprattutto nella CTP di Milano (+ 16,87%), deve rinvenirsi nella progressiva diminuzione del numero dei Giudici in servizio presso le Commissioni, che, a vario titolo, (dimissioni, pensionamenti, ecc.), hanno cessato la loro attività nel corso del periodo di riferimento. Il prospettato ingresso di nuovi giudici, provenienti dai ruoli di altre magistrature e destinati, in aggiunta al loro ordinario lavoro, a ricoprire i posti vacanti (art. 39 della legge 111/2011), non risulta ad oggi ancora operativo.

I tempi di definizione dei processi in Lombardia sono assai contenuti e si attestano in circa un anno per ciascun grado del giudizio, con punte di eccellenza dei 260 giorni per la Commissioni di Brescia, Lodi e Sondrio, dati molto inferiori a quelli nazionali per l'anno 2011, pari a 903 giorni per le CTP ed a 589 per le CTR. Nell'arco dei due anni, risultano quindi definiti in Lombardia entrambi i gradi del giudizio di merito, in piena attuazione del principio costituzionale di ragionevole

durata del processo (art. 111 Cost.). Anche le istanze di sospensione dell'atto impugnato vengono esaminate, soprattutto presso le Commissioni minori, in tempi rapidi ed accolte nella media, relativa all'intera Regione, del 54,5%. Permangono delle criticità circa la regolamentazione delle spese processuali, che vengono compensate nella misura dell'80,08% nella CTP di Milano e del 64,41% nella CTR della Lombardia, nonostante che la legge (art. 92 c.p.c.) la preveda solo in ipotesi residuali (soccombenza reciproca o altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione). Il tasso di litigiosità in Lombardia, cioè il numero dei ricorsi ogni mille abitanti, è assai contenuto (3,16%) ed è tanto più significativo se rapportato all'entità economica, generalmente rilevante, dei ricorsi presentati nell'ambito della Regione.

La giurisprudenza di merito espressa dalle Commissioni Tributarie della Lombardia riveste un particolare rilievo nel panorama nazionale per l'importanza economica delle questioni trattate, per la novità e complessità dei casi affrontati, per il pregevole livello delle molte decisioni assunte, indubbiamente favorito da elevata capacità professionale dei professionisti privati e dei rappresentanti delle Agenzie fiscali. Le sentenze delle Commissioni tributarie lombarde sono spesso riportate, con la dovuta evidenza, in pubblicazioni e giornali specializzati, formando altresì oggetto di commenti dottrinari in riviste giuridiche.

Mutuando l'espressione utilizzata per altre istituzioni dello Stato, si può affermare che quella di merito è una "*giurisprudenza di prossimità*", la più vicina, cioè, agli interessi ed alle aspettative dei contribuenti e degli stessi enti impositori, quella che interviene con sollecitudine nel soddisfare una richiesta di giustizia - spesso pressante ed angosciata, perché dall'esito della risposta può dipendere la sorte e, a volte, la stessa esistenza di un'impresa o di un operatore economico - oppure per accordare un vincolo cautelare sui beni del contribuente finalizzato a non disperdere le garanzie del credito fiscale. In attesa che, ormai a distanza di anni, arrivi la decisione definitiva della Corte di legittimità, è quanto mai urgente intervenire, nelle fasi di merito, per dirimere il contrasto tra fisco e contribuente, soprattutto in un

sistema che, con gli istituti dell'accertamento esecutivo e della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, indubbiamente privilegia il soddisfacimento anticipato degli interessi di una delle parti del conflitto. Per non dire, poi, dell'esigenza di riconoscere, - come fa il giudice di merito, sospendendo l'esecuzione dell'atto impugnato - la provvisoria tutela delle posizioni del ricorrente, in modo da non vanificare gli effetti di un tardivo riconoscimento di ragioni fondatamente fatte valere in giudizio.

Si può quindi affermare che il giudice di merito possiede, grazie al diretto contatto con le parti ed all'immediato potere d'intervento, una spiccata attenzione ed una affinità sensibilità nella ricerca della giusta soluzione della lite, nella quale trovino adeguato contemperamento i contrapposti interessi delle parti processuali.

Le aspettative di una pronta e prevedibile decisione delle questioni controverse sono naturalmente colte dalle parti in giudizio, le quali hanno l'ovvia esigenza di conoscere se, nell'ambito della stessa Commissione o di altre Commissioni della stessa regione, siano state emesse delle decisioni che possano essere di utilità nel conoscere l'orientamento giurisprudenziale che si è formato *in loco*, anche al fine di prevenire o eliminare contenziosi. La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare diramata a proposito della mediazione obbligatoria nelle controversie tributarie di entità non superiore a 20.000 euro (n. 9/E del 19.3.2012), raccomanda di favorire una proposta di mediazione, anche "*motivata sulla presenza di un orientamento delle Commissioni tributarie favorevole alle posizioni espresse dal ricorrente*".

A queste aspettative fornisce esauriente risposta il Massimario delle decisioni delle Commissioni Tributarie delle Lombardia per il periodo gennaio 2010 – giugno 2011, elaborato da un'apposita Commissione istituita presso la CTR Lombardia e che, in volume cartaceo, è stato distribuito in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2012. Il Massimario è tuttora disponibile, in formato elettronico, presso il sito dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e può essere egualmente richiesto alla segreteria magistrati della CTR Lombardia.

E' in corso di predisposizione analogo massimario del periodo luglio 2011- giugno 2012, che sarà verosimilmente pronto entro la fine dell'anno e che verrà

presentato e messo a disposizione degli interessati per l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013.

Per quel che riguarda i profili sostanziali della giurisdizione tributaria in Lombardia, è ovviamente impossibile, in questa sede, dar conto delle molteplici, nuove ed interessanti questioni che hanno formato oggetto di numerose decisioni delle Commissioni Tributarie della Lombardia nel periodo preso in esame dalla presente relazione (1.7.2011 – 30.6.2012): si rinvia, a tal proposito, al Massimario in corso di predisposizione, che conterrà, divise per argomenti, la specifica menzione di circa 1.200-1.500 massime delle Commissioni lombarde.

Si possono, comunque, ricavare, dall'esame di singoli casi pratici, alcune linee guida che, pur nella varietà delle situazioni di fatto e nel rispetto dell'autonomia decisionale delle singole Commissioni, orientano l'indirizzo giurisprudenziale di tante di esse, assicurandone uniformità e coerenza delle decisioni.

I primi aspetti da evidenziare sono sicuramente quelli che appaiono improntati ad una rigorosa applicazione dei criteri dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) a proposito del rispetto dei principi della chiarezza e motivazione degli atti (art.7), della tutela dell'affidamento e della buona fede (art. 10), dei diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12), con decisioni talvolta anche in contrasto con un divergente orientamento della Corte di Cassazione.

E così, ad es., in dissenso dall'opinione espressa dall'Amministrazione Finanziaria con reiterate circolari (n.180/1998 e 13037/2010) e dall'orientamento della Cassazione (n.12661 del 9.6.2011; n. 14298 dell'8.8.2012), la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in varie decisioni (n. 8/01/12; 79/19/12), emesse da differenti sezioni, ha ritenuto che il contribuente che, non avendo versato gli acconti d'imposta, abbia fatto ricorso al ravvedimento operoso, non decada dal beneficio premiale della riduzione della sanzione, anche se, per mero errore, il pagamento degli interessi non sia stato integrale e sia stato peraltro successivamente completato. La CTR Lombardia osserva che il perfezionamento del ravvedimento non deriva dal puntuale versamento di tutti gli importi dovuti, ma solo

dall'accertamento della *“espressa volontà del contribuente di avvalersi della normativa sul ravvedimento operoso”* (sentenza 8/01/12). Inoltre, viene evidenziato che l'errore in cui è incorso il contribuente nel versare gli interessi è di importo irrisorio rispetto alla somma regolarizzata e che *“il comportamento dell'Ufficio, che vorrebbe far decadere il contribuente dal ravvedimento operoso, è contrario ai principi della buona fede, della correttezza e dell'affidamento, posti a base del rapporto tra contribuente ed Erario”* (sentenza 79/19/12).

Eguale divergenze rispetto all'orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate appaiono le seguenti sentenze della giurisprudenza di merito delle Commissioni della Lombardia.

La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con una comunicazione interna diretta agli uffici locali della Lombardia (prot. n. 2008/25064/DA3), ha qualificato come *“prassi elusiva”* la stipula all'estero, da parte di soggetti residenti in Italia, di contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana. La CTP di Brescia (sentenza 27/10/12) ha invece stabilito che *“non può essere ritenuta strumento di elusione la stipula di contratti effettuata fuori del territorio nazionale, ove la stessa si prospetti meno onerosa per il contribuente, in quanto tipica espressione dell'autonomia privata”*. Parimenti, la CTP di Brescia (sentenza 90/01/12) confuta la tesi espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.2011/2008, a tenore della quale gli accantonamenti per indennità di fine mandato degli amministratori di società sono deducibili solo nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità, e quindi per cassa, ritenendo, invece, che tali accantonamenti siano sempre deducibili per competenza, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione.

Sempre nell'ottica della tutela del contribuente, la CTR Lombardia (sentenza 58/30/12) ha annullato un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione perché la stessa era stata eseguita dopo l'anno dalla notifica della cartella di pagamento e non era stata preceduta da un'intimazione di pagamento.

La Commissione, in dissenso da opinioni espresse anche dalla Cassazione (S.U. 14831/2008; Sez. Trib. 10234/2012), ha ritenuto che l'iscrizione ipotecaria non sia un

atto meramente cautelare, ma sia invece preordinata e strumentale all'espropriazione forzata immobiliare e, come tale, a norma dell'art. 50 del dpr 602/73, deve essere preceduta, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, da un'intimazione ad adempiere.

La CTR Lombardia (sentenza 126/1/2012) ha ritenuto illegittime le sanzioni irrogate al contribuente che, avendo un credito d'imposta risultante dal periodo d'imposta precedente, aveva tuttavia, per responsabilità del professionista, omesso l'invio della dichiarazione Mod. 770, dalla quale sarebbe risultato il credito d'imposta. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva il dovere di verificare la correttezza dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria, dimostrando di avere svolto un controllo della loro effettiva esecuzione (conforme: Cass. 21.5.2010). La Commissione ha, invece, osservato che *“nel contesto di leale e proficua collaborazione tra contribuente e fisco contemplato dall'ordinamento tributario, il rigorismo formale sotteso al gravame non ha alcuna giustificazione e la mancanza di colpa del contribuente o, comunque, la sua scusabilità da eventuali profili di colpa non è ragionevolmente contestabile”*.

Nello stesso filone interpretativo volto a riconoscere al contribuente delle posizioni che, pur nel silenzio della legge, appaiono meritevoli di tutela, si iscrivono alcune decisioni emesse dalle Commissioni lombarde nel periodo preso in considerazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza 271/01/12) ha affermato che, ai fini fiscali, la *“famiglia di fatto”*, cioè la stabile convivenza tra due persone, deve essere considerata equivalente a quella scaturente dal matrimonio, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del maggior reddito accertato in capo al contribuente con lo strumento del redditometro, deve tenersi conto anche del reddito e delle spese sostenute dal convivente nonché dell'aumentata capacità contributiva generata dalla coppia di fatto. A tal fine, la Commissione, in assenza di una regolamentazione fiscale della famiglia di fatto, richiama il concetto che si è andato delineando in ambito penalistico, secondo cui *“per famiglia, deve intendersi*

ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”

Secondo la CTR Lombardia (sentenza 80/45/12), la notifica di una cartella di pagamento operata direttamente dall'agente della riscossione senza avvalersi di intermediari abilitati deve ritenersi inesistente e quindi non sanabile ex art. 156 c.p.c. con la presentazione del ricorso in Commissione, in quanto tale sanatoria può riguardare solo gli atti processuali, mentre la notifica della cartella ex art. 36 bis dpr 600/73 riguarda un atto espressivo di una pretesa fiscale e quindi avente natura sostanziale e non processuale. La decisione è conforme a numerose altre delle magistrature di merito, ma è contrastata dall'indirizzo recentemente assunto dalla Corte di Cassazione (sentenze 15746/2012; 11708/2011), secondo la quale la notifica della cartella può anche avvenire direttamente ad opera dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La sentenza 46/28/12 della CTR Lombardia ha operato un ampliamento delle garanzie di tutela giurisdizionale riconosciute ai contribuenti, consentendo l'impugnazione dell'atto di definizione emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di adesione del contribuente al processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza. Nel caso di specie, il contribuente, pur prestando l'adesione, aveva ritenuto non corretta la determinazione dell'importo liquidato dall'Ufficio nell'atto di definizione ed aveva chiesto al giudice tributario di procedere alla verifica di quanto effettivamente dovuto. La Commissione ha osservato che, se, come ritenuto dalla Commissione di prima istanza, l'atto di definizione fosse stato ritenuto non impugnabile perché non ricompreso nel novero di quelli indicati nell'art. 19 del d.l.vo 546/92, il contribuente sarebbe rimasto privo di tutela giurisdizionale contro un atto dell'amministrazione finanziaria lesivo dei suoi diritti ed interessi patrimoniali. Nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario, è stato invece ritenuto che l'atto di definizione sia comunque espressivo di una pretesa tributaria completa e definita e, come tale, impugnabile dinanzi al giudice tributario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia (sentenza 64/06/12) ha effettuato una valutazione molto rigorosa della condotta di un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, il quale solo dopo la notifica del ricorso giurisdizionale aveva annullato un avviso di liquidazione di imposte ed irrogazione di sanzioni, nonostante che l’instaurazione del giudizio fosse stata preceduta da richieste di chiarimenti del notaio rogante e da rassicurazioni ricevute dal contribuente, cui aveva fatto seguito un’istanza di autotutela rimasta inevasa. Oltre a condannare l’Ufficio alle spese processuali, la Commissione, provvedendo d’ufficio ex art. 96, 3° comma c.p.c., lo ha anche condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della controparte, equitativamente determinata in misura pari al triplo delle spese giudiziali. La Commissione ha osservato che *“l’art. 96, 3° comma, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato”*.

Un particolare scrupolo di garanzia e tutela del contribuente è manifestato nella sentenza 74/01/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, la quale ha osservato che, allorché l’Agenzia fiscale invoca il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale, deve fornire la prova rigorosa della presentazione della denuncia penale, in modo da dare ai giudici la possibilità di verificare la ricorrenza dei presupposti che legittimano il raddoppio dei termini, come, del resto, suggerito dalla sentenza 247/2011 della Corte Costituzionale, che ha demandato al giudice tributario il compito di effettuare una valutazione postuma sull’effettività delle condizioni che possano far ritenere la non strumentalità della denuncia.

Nel solco di una giurisprudenza di merito che si va sempre più consolidando, si possono, invece, ricondurre numerose altre sentenze della Commissioni lombarde, tra le quali meritano di essere ricordate: la n. 3/18/12 della CTR Lombardia, che ha ritenuto che il Fisco non può desumere il maggior valore di un immobile soltanto sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare e dell’entità del mutuo

erogato all'acquirente, ma che occorrono altri elementi (quali indagini bancarie, documentazione extracontabile, contratti preliminari riportanti valori diversi, ecc.) per dimostrare che vi è stato un occultamento di parte del prezzo corrisposto; la n. 27/49/12 della CTR Lombardia, che ha ricordato che, a seguito della modifica dell'art. 2495 c.c., con effetto dal 1.1.2004, nessun avviso di accertamento o altro atto impositivo può essere emesso dall'agenzia fiscale nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, da considerarsi, pertanto, estinta; la n. 114/12/12 della CTP Brescia che ha ritenuto ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso distinti avvisi di accertamento da parte di soggetti non solidalmente obbligati, per ragioni di economia processuale ed in attuazione del principio di cui all'art. 104 c.p.c.

Infine, profili interessanti, espressivi di un orientamento generale, si colgono in molte decisioni delle Commissioni tributarie lombarde per quel che riguarda le garanzie del contraddittorio nel procedimento amministrativo di applicazione del giusto tributo, in coerente esplicitazione del principio costituzionale di imposizione fiscale sulla base della effettiva capacità contributiva del soggetto inciso (art. 53 Cost.). Com'è noto, le regole di garanzia dettate per il procedimento amministrativo dalla legge 241/90 non sono tutte applicabili alla materia tributaria, in virtù dell'espressa esclusione dettata dall'art. 13 della stessa legge. Pur tuttavia, sia per effetto di interpretazioni giurisprudenziali (Cass. n. 2816/2008) che a seguito di esplicite disposizioni susseguitesi nel tempo, soprattutto per quel che riguarda gli accertamenti basati su *standards* di contribuzione (parametri e studi di settore), il contraddittorio endoprocedimentale si è sempre più esteso, quale espressione del principio generale dell'azione amministrativa del giusto procedimento. Va qui ricordato che anche la Corte Europea di Giustizia, con la nota sentenza Sopropè (18.12.2008, 349-C), ha affermato che il contraddittorio, in quanto espressione del diritto di difesa, deve trovare applicazione "*ogni qualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo*". Il principio affermato dalla Corte Europea, seppur limitato ai soli tributi armonizzati, per la sua

autorevolezza, può essere assunto come criterio guida per risolvere alcune situazioni di discriminazione che si presentino all'attenzione dei giudici tributari. Del resto, l'art. 10 dello Statuto del contribuente, espressamente prevede che *“i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”*: nell'applicazione concreta di questi principi, dovrebbe essere compreso anche l'obbligo dell'amministrazione finanziaria, quando ciò sia utile e funzionale al perseguimento della finalità di imposizione del *giusto tributo*, di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente.

In aderenza a tali principi, la CTR della Lombardia (sentenza 4/12/12) ha ritenuto che ogni accesso di organi ispettivi, anche finalizzato alla sola acquisizione di documenti, ovvero ogni attività rivolta all'esame in ufficio di documentazione prodotta dal contribuente dovesse essere qualificata come attività di verifica e, come tale consacrata in apposito processo verbale di constatazione, in mancanza del quale, l'avviso di accertamento che recepisce le conclusioni dell'attività istruttoria *“deve essere dichiarato nullo per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato il contribuente posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, in modo da potersi difendere, presentando le opportune osservazioni”*.

Ancora, la CTR Lombardia, sez. Brescia (sentenza 70/65/12), ha ritenuto che, se la parte, dopo una verifica ispettiva della Guardia di Finanza, presenta delle memorie difensive ex art. 12 dello Statuto del contribuente e l'amministrazione finanziaria non risponde e non contesta preliminarmente gli argomenti difensivi esposti dal contribuente, l'avviso di accertamento successivamente emesso si presenta viziato da motivazione carente ed incompleta e va conseguentemente annullato.

Sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, la CTR Lombardia (sentenza 55/24/12) ha ritenuto che la contestazione di attività elusive debba essere esplicitamente formalizzata e motivata dall'amministrazione finanziaria nell'avviso di accertamento, non essendo sufficiente il generico richiamo alle ipotesi contemplate

nell'art. 37 bis del DPR 600/73; diversamente opinando, “*il giudice tributario si sostituirebbe all'amministrazione, invadendone il campo e, al tempo stesso, ledendo il diritto di difesa del contribuente*”.

Le decisioni delle Commissioni Tributarie della Lombardia sopra riferite, insieme ad altre significative che verranno riportate nel Massimario di prossima pubblicazione, sono, ovviamente, come tutte le decisioni, opinabili e controvertibili: del resto, il nostro ordinamento attribuisce la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge esclusivamente alla Corte Suprema di Cassazione. Pur tuttavia, le decisioni dei giudici di merito, ed *in primis* quelle delle Commissioni Tributarie della Lombardia, per la rilevanza degli interessi economici sottesi alle decisioni o per la novità e particolarità delle questioni trattate nonché per un indirizzo interpretativo di rigorosa applicazione dei principi espressi dalla Statuto dei diritti del contribuente, presentano un rilievo particolare e spesso offrono ai professionisti, alla dottrina, ai commentatori ed alla giurisprudenza di legittimità l'occasione e lo stimolo per un approfondimento delle questioni o per un nuovo indirizzo interpretativo: in questo sta appunto il valore imprescindibile della giurisprudenza di merito, quale risposta immediata, e in molti casi anche definitiva, alle esigenze di giustizia del contribuente.

Milano, 24 novembre 2012

Antonio Simone